

Pubblicato il 22/10/2026

N. 05941/2026 REG.PROV.CAU.

N. 10009/2026 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10009 del 2026, proposto da

Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari [...], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 29 luglio 2026, pubblicata sul sito internet istituzionale, recante: "*Modalità di impiego dei giudici onorari di tribunale confermati, a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. n. 116/2017 con l. n. 51/2025*"; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2026 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

- che, impregiudicati i profili pregiudiziali in rito, la risposta ad alcuni quesiti (ed in particolare al primo), trasfusa nella delibera impugnata, non sembra presentare carattere immediatamente lesivo, costituendo, all'evidenza, il riscontro ad una sollecitazione, pervenuta da alcuni consigli giudiziari, ad ottenere un orientamento interpretativo circa il novellato quadro normativo;

- che, allo stato, non sono stati allegati in giudizio provvedimenti dirigenziali di espresso richiamo alla deliberazione impugnata, ciò ostando alla configurazione di un pregiudizio grave e, soprattutto, irreparabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensione cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

Matthias Viggiano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Angelo Fanizza

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO